



# COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

Piazza Roma, 22, C.A.P 05010  
FAX 075 875407 - TEL. 075 875123  
comune.sanvenanzo@postacert.umbria.it

Prot. 607

San Venanzo (Tr),

8 FEB 2017

ORDINANZA N. 4/17

**Oggetto: Ordinanza di chiusura della chiesa del cimitero di San Venanzo a seguito danni causati dagli eventi sismici.**

## IL SINDACO

**Premesso** che nella seconda parte dell'anno 2016 si sono verificati importanti eventi sismici nel centro Italia, replicati nelle ultime settimane;

**Vista** la scheda di rilevazione danni "FAST" redatta in data 04/02/2017;

**Considerata** la necessità disporre verifiche più approfondite per quanto concerne lo stato di sicurezza strutturale della chiesa sita all'interno del cimitero di San Venanzo, che presenta lesioni apparentemente significative tali da comprometterne l'agibilità;

**Considerato** necessario ordinare la chiusura, per motivi cautelari, della chiesa del cimitero di San Venanzo, a far data da oggi 2 febbraio 2017;

**Visto** l'art. 50 e 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

## ORDINA

**la chiusura al culto della chiesa sita nel cimitero di San Venanzo, a far data da oggi, 8 febbraio 2017 e fino a nuovo provvedimento.**

**L'accesso al sopra indicato edificio, nonché all'area circostante perimetrata, sarà consentito esclusivamente ai tecnici comunali ed ai Vigili del Fuoco per le necessarie verifiche delle condizioni di sicurezza.**

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e resterà in vigore fino a revoca esplicita.

Copia della presente ordinanza, previa comunicazione al Prefetto, verrà affissa all'Albo Pretorio comunale, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Viene altresì trasmessa al Comando dei Vigili del Fuoco, all'Ufficio Tecnico Comunale, agli Uffici di Protezione Civile, alla Provincia di Terni, alla Questura, al Comando Provinciale Carabinieri, al Comando Polizia Municipale.

Il responsabile del procedimento è il geom. Stefano Mortaro, quale Responsabile Ufficio Tecnico – LL.PP.

L'inosservanza della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Si informa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. dell'Umbria entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

L'inoltro del ricorso non sospende comunque l'efficacia della presente ordinanza.



Il Sindaco

*Stefano Marinelli*